



ORDINANZA DEL PRESIDENTE

N. 91/20 DEL 27.11.2020

DEL PORTO DI ORTONA

OCCUPAZIONE AREA DEMANIALE NEI PRESSI DEL MOLO NORD DAL 30.11.2020 AL 29.12.2020

IL PRESIDENTE DELL'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE

- VISTO** la legge 28 gennaio 1994 n. 84 ss.mm.ii, recante il riordino della legislazione in materia portuale, così come modificata dal D.lgs. 4 agosto 2016, n. 169 di "Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'art. 8, comma 1, lettera f) della legge 7 agosto 2015, n. 124" pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 203 del 31.08.2016 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** l'art. 6 comma 4 lett. a) della legge 28 gennaio 1994, n. 84 secondo cui l'Autorità di Sistema Portuale svolge compiti di indirizzo, programmazione, coordinamento, regolazione, promozione e controllo, delle operazioni e dei servizi portuali, delle attività autorizzatorie e concessorie di cui agli articoli 16, 17 e 18 ibidem e delle altre attività commerciali ed industriali esercitate nei porti e nelle circoscrizioni territoriali.
- VISTO** ancora, l'art. 6 comma 4 lett. a) l. 84/94 a mente del quale all'Autorità di Sistema Portuale sono conferiti poteri di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi alle attività e alle condizioni di igiene sul lavoro;
- VISTA** la nota prot. ARR-12381-30_10_2020, e successive integrazioni da ultimo acquisite al prot. n. ARR-13822-26_11_2020, con cui la società INMARE S.r.l., con sede in Termoli (CB), Via del Porto Molo Sud, C.F./P.IVA 01550480709, ha avanzato richiesta di occupazione temporanea di un'area demaniale marittima di circa mq. 300,00 situata nei pressi del molo nord del porto di Ortona, come meglio individuato nell'allegato elaborato grafico, per il deposito di materiale lapideo necessario per l'esecuzione dei seguenti interventi:
- 1) Completamento opere di difesa costiera in località Lido Riccio del Comune di Ortona (CH) – Utilizzo economie di appalto fondi PAR-FAS



2007-2013 "Linea di Azione IV.2.1.a – ex PAIn". CUP:
C74B20000110002 – CIG: 823917919

2) Lavori di realizzazione di piattaforme sommerse e la rifioritura di
scogliere esistenti a difesa della costa del Comune di Ortona – CUP:
H74H17001310006 – CIG: 8268812785

VISTA l'autorizzazione rilasciata dalla Regione Abruzzo per gli interventi di cui
al punto 1), con durata dei lavori previsti in 30 giorni;

VISTA la nota del Comune di Ortona, per gli interventi di cui al punto 2), con
cui è stata comunicata l'avvenuta consegna dei lavori in merito al
riconnesso appalto, con durata dei lavori previsti in 120 giorni;

VALUTATA la necessità di predisporre apposita Ordinanza di polizia marittima ai
sensi dell'art. 59 Cod. Nav, volta ad assicurare la salvaguardia della
pubblica incolumità, oltre che della sicurezza fisica e della salute dei
lavoratori tutti, alla disciplina delle attività volte alla realizzazione dei
predetti lavori, limitatamente ai lavori previsti dalla Regione Abruzzo
richiamati nel precedente punto 1);

VISTI gli atti d'ufficio;

RENDE NOTO

da parte dell'impresa "INMARE S.r.l.", avente sede sede in Termoli (CB), Via del
Porto Molo Sud, C.F./P.IVA 01550480709, verranno avviati i lavori di "Completamento opere
di difesa costiera in località Lido Riccio del Comune di Ortona (CH) – Utilizzo economie di
appalto fondi PAR-FAS 2007-2013 "Linea di Azione IV.2.1.a – ex PAIn". CUP:
C74B20000110002 – CIG: 823917919";

la realizzazione dei suddetti lavori avverrà per una durata di circa 30 giorni
consecutivi a decorrere dal 30.11.2020, con la temporanea occupazione, da parte della
suddetta impresa, di un'area demaniale marittima di circa mq. 300,00 situata nei pressi del
molo nord del porto di Ortona, come meglio individuato nell'allegato elaborato grafico, per il
deposito di materiale lapideo;

TUTTO CIO' PREMESSO

ORDINA

Art. 1

Ai fini dei lavori di cui nelle premesse lo spazio demaniale individuato nell'allegato
elaborato grafico, nel periodo 30.11.2020-29.12.2020, è interdetto ad ogni uso ed a
qualunque accesso, fatte salve le attività attinenti i lavori previsti.

In relazione a quanto sopra, assume eccezione ogni esigenza per pubblici interventi
di soccorso e/o di polizia da parte dei competenti organi istituzionali.

Art. 2



Per l'intera durata delle attività di cui al precedente art. 1, lo spazio all'uopo impegnato resterà nella totale custodia del competente soggetto richiedente, nonché della ditta esecutrice dei lavori. Tale spazio, a cure ed oneri dello stesso soggetto richiedente, dovrà pertanto risultare sempre correttamente recintato – mediante nastro segnalatore - onde garantire la tutela della pubblica incolumità oltre che la sicurezza fisica e la salute dei lavoratori, con adozione di ogni misura di prevenzione che sia necessaria ad impedire interferenze con la pubblica circolazione viaria sia pedonale che veicolare nonché con l'operatività portuale ed ogni altra attività ivi normalmente svolta, ciò nel rispetto delle prescrizioni del D. Lgs. n. 81/2008 così come da ultimo modificato ed integrato, del vigente Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione, del Codice della Navigazione e di ogni altra norma legislativa di qualunque ordine e grado.

Art. 3

Ai fini dei lavori in argomento oltre a quanto già stabilito nel precedente art. 2, resta obbligo del competente soggetto appaltatore quanto segue:

- la preventiva comunicazione, alla Capitaneria di Porto di Ortona ed a questa Autorità di Sistema Portuale del nominativo nonché del recapito telefonico, disponibile per l'immediata reperibilità ad ogni ora ed in qualunque giorno (inclusi gli orari notturni e le festività) del direttore di cantiere addetto ai lavori in questione;
- l'apposizione, all'ingresso dell'area di cantiere, di una tabella indicante il nominativo ed il recapito suddetti;
- l'assistenza, mediante movieri idoneamente qualificati ad oneri e cure propri, previo coordinamento con il locale Comando della Capitaneria di Porto, che sia necessaria per impedire interferenze tra le proprie attività di cantiere e la pubblica circolazione viaria;
- l'attuazione di tutte le misure di prevenzione dei rischi nonché di tutela necessarie alla salute ed alla sicurezza fisica dei lavoratori per esso operanti a qualunque titolo, oltre che alla massima tutela della pubblica incolumità, conformemente alle vigenti disposizioni legislative — in particolare il D Lgs. n. 81/2008 ss. mm. ii. — ed agli specifici piani di sicurezza (piano operativo di sicurezza, piano sostitutivo del piano di sicurezza e coordinamento);
- la verifica della regolare qualificazione dei lavoratori impegnati nell'esecuzione dei lavori;
- dovrà essere garantita la pulizia dell'area demaniale interessata;
- la segnalazione immediata, a questa Autorità ed alla Capitaneria di Ortona, di ogni pregiudizio che, per via dei lavori in parola, ancorché imprevisto, venga ravvisato nei confronti della pubblica incolumità;
- ogni altro obbligo e dovere posti a suo carico in base alle vigenti disposizioni legislative, di qualunque ordine e grado.

Art. 4

Ai fini delle attività in argomento, oltre a quanto già stabilito nei precedenti articoli, resta obbligo del competente soggetto richiedente quanto segue:



- dovranno essere acquisite le necessarie autorizzazioni al transito di personale e mezzi nel rispetto delle prescrizioni di security di cui al vigente PFSP dell'impianto portuale ITOTN001, nonché di ogni altra autorizzazione all'uso necessaria;
- prima dell'inizio delle attività dovrà essere prodotta a questa Autorità una documentazione fotografica dell'area demaniale oggetto della presente;
- prima della fine dei lavori di cui al punto 1) del superiore oggetto, dovranno essere fornite delucidazioni in merito alle tempistiche e alla modalità di svolgimento delle lavorazioni previste al punto 2) di cui al superiore oggetto;
- comunicare la data di fine delle attività di cui al punto 1) del superiore oggetto, con contestuale produzione di documentazione fotografica dell'area demaniale oggetto della presente;
- il trasporto del materiale lapideo dovrà necessariamente avvenire mediante modalità atte a prevenire l'eventuale perdita dello stesso, senza creare intralcio alle ordinarie operazioni in corso nell'ambito portuale di Ortona;
- dovrà essere garantita l'immediata pulizia degli spazi utilizzati, ivi compreso lo specchio acqueo antistante, da qualsivoglia materiale;
- dovrà essere adottata ogni misura di cautela necessaria per la salvaguardia della pubblica incolumità. Pertanto, il perimetro dell'area richiesta dovrà essere adeguatamente delimitato e segnalato a scanso di ogni interferenza con le limitrofe attività; i materiali in deposito dovranno inoltre essere sempre posti in condizioni di totale sicurezza, affinché siano sempre evitati – anche in circostanze di condizioni meteorologiche avverse – ribaltamenti o spostamenti incontrollati;
- le attività dovranno essere svolte nel rispetto di ogni vigente disposizione legislativa, di qualunque ordine e grado, con particolare riguardo alle norme in materie di tutela ambientale, di prevenzione degli incendi, di salute e sicurezza fisica dei lavoratori;
- evitare danni al manto stradale e ai beni demaniali, e qualora si verificassero, provvedere al ripristino previa autorizzazione di questa Autorità;
- è fatta salva ogni ulteriore prescrizione che venga impartita da altri soggetti istituzionali competenti.

Art. 5

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito internet dell'Ente medesimo, nonché la divulgazione fra i principali soggetti istituzionali ed operatori economici normalmente svolgenti attività o comunque aventi interessi o competenze nei porti interessati.

Art. 6

I contravventori alla presente ordinanza saranno perseguiti, salvo che il fatto non costituisca reato, ai sensi dell'art. 1174 del Codice della Navigazione.

ANCONA, 27 NOV. 2020


IL PRESIDENTE

(Rodolfo Giampieri)

Legenda

● Area di carico Motopompane

●● Percorso mezzi pesanti



100 m

Google Earth

© 2021 Google